

Circolare n. 01/25 del 14 gennaio: Legge di Bilancio 2025 e decreti fiscali collegati di fine anno

Alla rispettabile Clientela

Come di consueto siamo a riepilogare le più significative novità relazionate al mondo del lavoro e alla fiscalità contenute negli ultimi decreti di fine anno ed in particolar modo nella **Legge di Bilancio 2025** - n. 207 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 30 dicembre 2024.

Riduzione cuneo fiscale

L'art. 1, ai commi da 2 a 9, rende strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF - 23, 35 e 43 per cento - già prevista, in deroga alla disciplina del TUIR, per l'anno 2024.

Viene inoltre aumentata la soglia di detrazione per redditi da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 15.000 euro, adeguando conseguentemente l'importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell'anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia. Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro (rapportati all'intero anno) è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, calcolata in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito, mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 e 40.000 euro è riconosciuto contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e d'importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro e 40.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro (commi 4, 5 e 6).

Benefits per lavoratori dipendenti - (netti in busta)

I commi 390 e 391 prevedono, limitatamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits); il regime transitorio di cui ai commi in esame è identico a quello previsto per il periodo d'imposta 2024.

Il regime transitorio più favorevole consiste: nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) **a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori**; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate direttamente dal datore di lavoro, o rimborsate dal medesimo al lavoratore, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

Riduzione dell'imposta sostitutiva relativa ai premi di produttività

Il comma 385 estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa.

Capitale sociale € 50.000 - Domicilio fiscale: Corso C. Nigra, 21-10015 - Ivrea (TO) C.F./P. IVA: 03742350014

www.studiochiadostp.it PEC: cpc@open.legalmail.it

Spese di trasferta e rappresentanza: modificazioni e tracciabilità obbligatoria

La legge in commento introduce disposizioni strutturali e stringenti su spese di trasferta e rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, compresi taxi ecc.; in essa è previsto che il pagamento degli stessi avvenga mediante metodi tracciabili per poter fruire della relativa deducibilità ai fini Ires/Irpef e dell'Irap, nonché evitare l'imponibilità ai fini dei redditi di lavoro per il dipendente.

Fanno eccezione le spese relative ai trasporti effettuate mediante autoservizi pubblici di linea, cui non si applicano le nuove restrizioni.

La finalità è quella di introdurre un contrasto di interessi tra fornitori e acquirenti. In particolare, i fornitori di servizi (ad esempio, alberghi, ristoranti, taxi e noleggi con conducente) potrebbero preferire i pagamenti in contanti per non dichiarare i relativi ricavi. Con le novità introdotte, invece, imprese, lavoratori autonomi e dipendenti acquirenti dei servizi sono obbligati a effettuare pagamenti tracciabili, necessari per dedurre i costi ed evitare la tassazione delle somme rimborsate per quanto attiene ai dipendenti e co.co.co..

Pertanto dal 1 gennaio 2025 sarà fondamentale che dette spese siano effettuate tramite versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del Dlgs 241/1997 quali carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari. Nella pratica, il dipendente in trasferta dovrà essere munito di una carta di credito, personale o aziendale per fare fronte alle spese correnti.

Le conseguenze legate alla mancata tracciabilità delle spese in commento genererebbero al lavoratore, in sostanza, un ammanco di fondi poiché riceverebbe a rimborso somme nette inferiori rispetto agli importi effettivamente sostenuti. In alternativa, come trattamento di miglior favore, potrebbe essere valutata la possibilità di rimborsare gli importi sostenuti senza pagamento tracciato lordizzandoli del peso fiscale e contributivo per neutralizzare gli effetti sul netto in busta paga. Ma in tal caso resterebbe comunque il problema dell'ineducibilità in capo all'azienda di quei costi rimborsati.

Si consiglia pertanto un rigoroso e puntuale utilizzo dei corretti metodi tracciati riepilogando su prospetti dettagliati tutti i rimborsi autorizzati ai dipendenti.

Proroga della maxideduzione 120% del costo del lavoro in presenza di nuove assunzioni

La maxi-deduzione del costo del lavoro prevista per l'anno 2024 riguarda una deduzione del 120% del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori. La deduzione arriva al 130% a fronte di dipendenti appartenenti a categorie meritevoli di maggiore tutela. Tale beneficio è stato esteso anche al 2025, 2026 e 2027 (articolo 1, co.399-400).

L'obiettivo è quello di incentivare le imprese verso la promozione di nuove assunzioni in modo stabile (a tempo indeterminato). Non si tratta, come spesso accaduto in passato, di un esonero dalla contribuzione INPS ma di una deduzione fiscale, maggiorata, in contabilità dell'intero costo del lavoratore, del 120% (o 130% in caso di assunzione di categorie svantaggiate).

Per poter beneficiare dell'agevolazione, l'impresa o i professionisti sono chiamati a verificare una serie di condizioni. I presupposti relativi ad impresa in stato di normale operatività sono:

- incremento occupazionale: si realizza se il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente (articolo 4, comma 2, D.Lgs. n. 216/23). Il calcolo deve essere effettuato tenendo conto dei decrementi delle società controllate o collegate, facenti capo al medesimo soggetto.
- incremento occupazionale complessivo: ossia un incremento complessivo della forza lavoro rispetto al periodo precedente. Di fatto l'impresa deve avere alle proprie dipendenze, a fine anno, un numero di dipendenti complessivo (a tempo indeterminato e determinato) superiore a quello medio dell'anno precedente.

Decontribuzione per le lavoratrici madri

Il comma 219 riconosce, a decorrere dall'anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, escluse quelle domestiche, nonché delle lavoratrici autonome titolari di reddito di lavoro autonomo

o di impresa (sia in contabilità semplificata sia ordinaria) o di partecipazione, che non hanno optato per il regime forfetario:

- madri di due o più figli;
- che abbiano una retribuzione o un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua. L'esonero:
- è riconosciuto fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall'anno 2027, se madri di tre o più figli fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- non spetta, per gli anni 2025 e 2026, alle lavoratrici beneficiarie dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024 (esonero del 100% dei contributi previdenziali).

È demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il compito di definire le modalità attuative e, in particolare, la misura dell'esonero contributivo, le modalità di riconoscimento e di utilizzo nel rispetto delle risorse stanziare, pari a 300 milioni annui.

Congedo parentale

Con il comma 217 si modificano le regole di fruizione del congedo parentale.

In particolare, con un primo intervento, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024, l'indennità del congedo parentale viene elevata all'80% della retribuzione per 3 mesi entro il sesto anno di vita del bambino.

I successivi periodi di congedi parentale, da fruire entro i 12 anni di età, rimangono invece indennizzati al 30%, fino al nono mese per poi azzerarsi (ma è sempre del 30% se si inizia a fruire del congedo dal settimo anno). L'indennità si mantiene al 30% nel decimo e nell'eventuale undicesimo mese solo se il genitore interessato ha un reddito individuale inferiore a 2,5 volte al trattamento minimo della pensione INPS.

Detrazioni per familiari a carico

L'art. 1, comma 11, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, contiene disposizioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia. In particolare, si prevede che la detrazione per figli a carico si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata.

Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli (comma 11, lettera a), numero 2).

Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero (comma 11, lettera b).

Riordino delle detrazioni fiscali

La norma introduce, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

In particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base della detrazione in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente relativo al numero di figli a carico. In particolare, l'importo base della detrazione è:

14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;

8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

I predetti importi devono essere moltiplicati per i seguenti coefficienti in base alla condizione familiare:

0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli;

0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio;

0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli;

1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli o almeno un figlio con disabilità.

Il comma 4 dell'art. 16-ter, novellato nel corso dell'esame alla Camera, precisa che sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR oltreché interessi passivi in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, contratti fino al 31 dicembre 2024 e le spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio (risparmio energetico, sisma-bonus, abbattimento barriere architettoniche) sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Bonus affitti per neoassunti a tempo indeterminato

I commi da 386 a 391 introducono una misura di sostegno a favore di lavoratori che accettano di trasferire la propria residenza a oltre 100 chilometri dal luogo di lavoro.

In particolare, il beneficio consiste nell'esenzione fiscale, fino a 5.000 euro annui, delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Ai fini del beneficio, il lavoratore:

- deve aver percepito, nell'anno precedente l'assunzione, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro;
- deve aver trasferito la residenza ad una distanza superiore ai 100 chilometri calcolati tra la precedente e la nuova sede di lavoro. A tal fine, il lavoratore deve fornire una dichiarazione, che attesti la residenza nei sei mesi precedenti l'assunzione.

Tale esclusione:

- è valida per i primi due anni dalla data di assunzione;
- non rileva ai fini contributivi;
- viene calcolata ai fini dell'ISEE per l'accesso a prestazioni assistenziali e previdenziali.

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, ai commi da 395 a 398 si riconosce, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi, ai seguenti lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a 40.000 euro:

- lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.

Il sostituto d'imposta recupera il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione.

Nuovi requisiti per accedere alla NASpI

In materia di ammortizzatori sociali, la legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo requisito per il riconoscimento della NASpI: dal 1° gennaio 2025, ai fini del diritto dell'indennità, deve intercorrere un lasso di tempo minimo tra le dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cessazione involontaria del contratto successivo che dà diritto alla NASpI.

Più precisamente, secondo quanto disposto dal comma 171 con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, i lavoratori che si sono dimessi e vengono assunti, nell'arco dei 12 mesi successivi, da un altro datore di lavoro e successivamente da questi licenziati, non potranno percepire l'indennità se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.

Quota 103

Con il comma 174, di modifica dell'articolo 14.1 del D.L. n. 4/2019, si estende la possibilità di accedere al pensionamento anticipato "Quota 103" anche a coloro che maturano i requisiti previsti nel corso del 2025.

In particolare, al trattamento pensionistico anticipato può accedere chi, nell'anno 2025, ha un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2025 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

Per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2025 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.lgs. n. 180/2007 e in ogni caso è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

Coloro che matureranno i requisiti nel 2025, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:

- 7 mesi, per i lavoratori del settore privato;
- 9 mesi, per i dipendenti pubblici.

Nuovo assetto per i bonus edilizi

Superbonus

Per quanto riguarda il superbonus, con un primo intervento, si introducono nuove limitazioni per la sua fruizione (articolo 1, comma 56).

A seguito delle modifiche, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, la detrazione, pari al 65%, spetta esclusivamente a condomini, persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e enti del terzo settore, per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la deliberazione dell'assemblea del condominio che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Bonus edilizi minori -50%

Per quanto riguarda i bonus edilizi "minori", la legge di Bilancio ne prevede la proroga per il triennio 2025-2027, ma con una rimodulazione delle relative aliquote (articolo 1, commi 54 e 55, lettere a) e b), punti 1) e 2)).

In particolare, le aliquote del bonus ristrutturazioni, dell'ecobonus, e del sismabonus sono fissate:

a) per le spese sostenute nel 2025:

- al 50%, solo per i proprietari o per i titolari di diritti reali per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- al 36%, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali;

Con una modifica inserita nel corso dell'iter parlamentare, sono stati esclusi dal bonus ristrutturazioni e dall'ecobonus, per le spese documentate sostenute negli anni 2025 e 2026, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Proroga bonus mobili

Proroga per il 2025 per il bonus mobili la cui detrazione IRPEF per l'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici legati agli interventi di ristrutturazione edilizia è prorogata solo per un anno.

Confermata l'aliquota e il tetto di spesa in vigore nel 2024. Pertanto, anche per le spese sostenute nel 2025, la detrazione spetta nella misura del 50% e il massimale di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 5.000 euro. Nel 2025, l'agevolazione può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2024.

Nessuna proroga per il bonus verde

La legge di Bilancio 2025 non proroga invece il "bonus verde", la detrazione IRPEF del 36% sulle spese sostenute per sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti.

Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali avanzati

I commi da 436 a 444, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera, riconoscono, per il solo periodo d'imposta 2025, a determinati soggetti passivi IRES, al ricorrere di talune condizioni, l'aliquota agevolata IRES del 20 per cento in luogo di quella ordinaria del 24 per cento. Le disposizioni medesime prevedono, altresì, specifici casi di decadenza, nonché di esclusione, da tale agevolazione.

Il comma 436 prevede la riduzione dell'aliquota IRES dal 24 per cento al 20 per cento, per il solo periodo d'imposta 2025, per le società e gli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR, qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

- accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- destinazione di una quota pari ad almeno il 30 per cento di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli Allegati A e B alla Legge n. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell'art. 38 del D.L. n. 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra la data di entrata in vigore della presente legge e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Il comma 437 specifica le ulteriori condizioni che devono sussistere affinché i predetti soggetti possano beneficiare della agevolazione in oggetto nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Esse sono:

- il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;
- l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Bonus per le nuove nascite

Al fine di incentivare la natalità, viene istituito il bonus nuove nascite. Il contributo, una tantum, è pari a 1.000 euro ed è riconosciuto:

- per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025;
- a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il beneficio sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 40.000 euro annui. Nella determinazione ISEE utile ai fini del trattamento non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al D.Lgs. n. 230/2021.

Dimissioni per fatti concludenti

Il decreto collegato al lavoro n. 203/24 ratifica l'ormai tanto attesa norma diretta a regolamentare i comportamenti dimissionari del dipendente. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro o di abbandono del posto di lavoro, in mancanza di previsione contrattuale superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.

Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà dimissionaria del lavoratore e non si applica la disciplina prevista per i licenziamenti. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza".

Il nuovo comma 7-bis disciplina sostanzialmente le ipotesi di "dimissioni di fatto" o "per fatti concludenti ponendo fine all'obbligo di versamento del contributo di licenziamento "Ticket", riducendo i costi per le aziende oltrechè i rischi collegati a vertenze conseguenti. Considerata la *vacatio legis* la norma entrerà in ordinario funzionamento dal 13 gennaio 2025.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Ivrea, 14 gennaio 2025

STUDIO CHIADO' FIORIO SAS STP

dott. Chiadò Fiorio Christian

